

**364. Legge 20 luglio 1985 n. 400. Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 9 agosto 1985 n. 187, è entrata in vigore il 24 agosto 1985, ed è stata abrogata dal decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introduce a fini di lucro, nel territorio dello stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette duplicazioni o riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da £. 500.000 a lire 6.000.000.

La pena non è inferiore a sei mesi e la multa a lire 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità.

**2.** La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.